

La circolare sul portfolio è illegittima

Lo ha stabilito il Tar Lazio con due ordinanze di sospensiva depositate il 2 febbraio 2006. Secondo il Giudice amministrativo la circolare viola il principio di finalità del trattamento dei dati personali, prevedendo l'inclusione nel portfolio della biografia dell'alunno (per motivi non pertinenti) e viola anche il Testo unico, perché prevede l'inclusione in pagella del voto di Religione. E cioè di una materia che non rientra nel curriculum delle materie obbligatorie perché è facoltativa.

dalla Gilda di Potenza, 2 gennaio 2006

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
ROMA
SEZIONE TERZA QUATER

Registro Ordinanze: 741/2006

Registro Generale: 413/2006

nelle persone dei Signori:

MARIO DI GIUSEPPE Presidente

LINDA SANDULLI Cons.

UMBERTO REALFONZO Cons. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 01 Febbraio 2006

Visto il ricorso 413/2006 proposto da:

(...)

rappresentato e difeso da:

(...)

contro

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- della circolare 84/05 avente ad oggetto: linee guida per la definizione e l'impiego del portfolio delle competenze nella scuola dell'infanzia e nel primo ciclo di istruzione;
- di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

Nominato relatore il Consigliere Umberto Realfonzo e uditi alla Camera di Consiglio del 1 febbraio 2006 gli avvocati come da verbale;

Considerato che il ricorso non pare "prima facie" manifestamente infondato con riferimento:

- al terzo profilo di gravame, relativamente alla Sez. C.b, concernente le biografie dell'alunno per violazione del principio di finalità del trattamento;
- al quarto motivo di gravame, relativo all'inserimento della religione cattolica nell'ambito delle materie curriculari, per violazione dell'art. 304, IV del d.lgs. 16.4.1994, 297,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III Quater, ACCOGLIE la suindicata domanda cautelare nei limiti di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Autorità Amministrativa ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 1 febbraio 2006.

Mario Di Giuseppe

Presidente

Umberto Realfonzo

Consigliere, relatore

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
ROMA
SEZIONE TERZA QUATER

Registro Ordinanze: 742/2006

Registro Generale: 414/2006

nelle persone dei Signori:

MARIO DI GIUSEPPE Presidente

LINDA SANDULLI Cons.

UMBERTO REALFONZO Cons. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 01 Febbraio 2006

Visto il ricorso 414/2006 proposto da:

(...)

rappresentato e difeso da:

(...)

contro

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio eletto in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI, 12

presso la sua sede

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- della circolare 84/05 avente ad oggetto: linee guida per la definizione e l'impiego del portfolio delle competenze nella scuola dell'infanzia e nel primo ciclo di istruzione;
- di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Nominato relatore il Consigliere Umberto Realfonzo e uditi alla Camera di Consiglio del 1 febbraio 2006 gli avvocati come da verbale;

Considerato che il ricorso non pare "prima facie" manifestamente infondato con riferimento:

- al terzo profilo di gravame, relativamente alla Sez. C.b, concernente le biografie dell'alunno per violazione del principio di finalità del trattamento;
- al quarto motivo di gravame, relativo all'inserimento della religione cattolica nell'ambito delle materie curriculari, per violazione dell'art. 304, IV del d.lgs. 16.4.1994, 297,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III Quater, ACCOGLIE la suindicata domanda cautelare nei limiti di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Autorità Amministrativa ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 1 febbraio 2006.

Mario Di Giuseppe
Umberto Realfonzo

Presidente
Consigliere, relatore